

## COMUNICAZIONE ESTERNA

S-QEM-01C

Edizione 01 del 26/06/06

**Data**

24/07/09

**Ns. Riferimento**

LAE/sg/09

**Deducibilità investimenti**

Riferimenti: DL 1.7.2009, n. 78  
Comunicati stampa Agenzie Entrate 02/07/2009

L'incentivo previsto dall'Art. 5 "Detassazione degli utili investiti" del recente Decreto Anticrisi prevede che i **titolari di reddito d'impresa** possano **escludere dalla tassazione**, nella misura pari al **50% del valore degli investimenti**, gli acquisti di **macchinari** ed **apparecchiature** effettuati nel periodo compreso **tra il 01/07/2009 e il 30/06/2010**.

**Non sono interessati i lavoratori autonomi e professionisti.**

L'incentivo, ossia la deducibilità, è applicabile a partire **dal periodo d'imposta 2010**, di fatto, quindi, l'intervento avrà rilevanza nel **mod. UNICO 2011**.

**BENI AGEVOLABILI**

Per l'individuazione dei beni oggetto dell'investimento occorre fare riferimento ai **macchinari** ed alle **apparecchiature** comprese nella divisione **"28"** della **Tabella Ateco 2007** di cui al Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2007.

In particolare di nostro interesse risultano i beni individuati dai punti:

**Riscaldamento**

28.21.21 caldaie per riscaldamento

28.21.29 altri sistemi per riscaldamento

**Di conseguenza, sono ricompresi anche i sistemi "pompe calore".**

**Refrigerazione, ventilazione e condizionamento**

**28.25.00** attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; condizionatori domestici fissi

**PRECISAZIONI**

- o L'acquisto può essere diretto, in *leasing* o realizzato tramite appalto; ai fini della individuazione del momento di rilevanza, contano la consegna del bene (risultante da DDT o da verbale di consegna e collaudo) o l'ultimazione dei lavori di realizzazione.
- o I beni acquistati dovranno essere detenuti almeno sino al termine del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto; in caso contrario, l'agevolazione viene revocata. (Per le imprese che svolgono attività ad alto rischio di incidenti sul lavoro, l'agevolazione spetta solo se si è in regola con le prescrizioni di legge in materia.)
- o La detassazione sembra potersi applicare solo al momento del pagamento delle imposte del 2010, con facoltà di ridurre gli acconti per tale periodo da versarsi a giugno 2010 e novembre 2010 (il 2009, in sostanza, non sarà interessato dalla detassazione).
- o Non sembra che siano richiesti particolari requisiti, né in tema di novità del bene (anche se l'agevolazione sembra strutturata per sviluppare la produzione di beni nuovi), né in relazione alla media degli investimenti passati; bisognerà capire, inoltre, se sia applicabile il rispetto delle regole *de minimis*, che prevedono un tetto massimo agevolato nell'arco di un biennio.

In chiusura, alleghiamo un breve "specchietto" riassuntivo delle informazioni principali.

A disposizione per qualunque chiarimento.

Saluti

*DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.*

**Stefano Germagnoli**  
**Legal Affairs & Environmental Department Manager**

## In breve:

Chi	Esercenti attività d'impresa (ditte individuali o società) Per le attività industriali "a rischio di incidenti sul lavoro" il beneficio è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.334/99
Cosa	Acquisti di macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007. Questi comprendono: <b>28.21.21 caldaie per riscaldamento</b> <b>28.21.29 altri sistemi per riscaldamento</b> <b>28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; condizionatori domestici fissi</b>
Vantaggio	Deducibilità del 50% del valore investimento
Periodo investimento	Acquisti effettuati dall' <b>1.7.2009</b> al <b>30.6.2010</b>
Periodo detassazione	<b>Periodo d'imposta 2010</b>
Revoca dell'incentivo	Nel caso in cui il bene oggetto dell'investimento sia: ⇒ ceduto a terzi ⇒ destinato a finalità estranee all'esercizio d'impresa entro il 2° periodo d'imposta successivo all'acquisto